

Oggetto: atto deliberativo di costituzione di una nuova società in house ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 tra i 58 Comuni appartenenti al Bacino Verona Nord, per la gestione del servizio pubblico economico a rete di gestione integrata dei rifiuti urbani

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. n. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011 stabilisce che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di affidamento della gestione sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e che le deliberazioni degli enti di governo sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni da parte dei Comuni;
- la legge regionale n. 52/2012 ha dato attuazione all'art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. n. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011 prevedendo l'istituzione dei Consigli di Bacino;
- questo Comune ricade nell'ambito del Consiglio di Bacino Verona Nord;

CONSIDERATO CHE:

- l'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord con atto n. 11 del 04.06.2025 ha deliberato come segue:

“2. Di approvare la Relazione, già approvata dal Comitato del Consiglio di Bacino con delibera n.11 del 04.06.2025, di cui all'art. 14, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 201/2022 contenente anche la qualificata motivazione di cui all'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 201/2022, integrata con l'allegato piano economico finanziario avente i contenuti di cui all'art. 14, comma 4 e all'art. 17, comma 4 e i contenuti di business plan con relativa analisi di sensitività, e con l'asseverazione di cui all'art. 14, c. 4 e all'art. 17, comma 4;

3. Di approvare lo schema di contratto di servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del d.lgs. n. 201/2022, dell'art. 203 del d.lgs. n. 152/2006 e dello schema tipo di ARERA, sulla base dello schema già approvato dal Comitato del Consiglio di Bacino con delibera n. 11 del 04.06.2025.;

4. Di approvare lo schema di statuto, la convenzione e la tabella delle partecipazioni al Comitato di coordinamento per il controllo analogo di cui alla precedente deliberazione di assemblea del Consiglio di Bacino n. 12 del 31/7/2023;

5. *La Relazione, il piano industriale, il piano economico finanziario, la relativa asseverazione, lo schema di Contratto di servizio, nonché lo statuto, la convenzione e la tabella delle partecipazioni al Comitato di coordinamento per il controllo analogo vengono allegati come parte integrante e sostanziale del presente atto;*
6. *Di dare atto che il Piano Industriale e piano economico finanziario rilevano anche il valore di subentro spettante al gestore uscente, fermo che tale valore verrà aggiornato, se necessario, in relazione alla data di effettivo avvio della gestione in house;*
7. *Di confermare, pertanto, la scelta dell'affidamento a società in house come modalità di gestione del servizio pubblico, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 201/2022;*
8. *Di disporre, pertanto, l'affidamento del servizio pubblico economico a rete di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino Verona Nord, ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022, in favore della Newco s.p.a. per la durata di anni 15 decorrenti dall'avvio della gestione del servizio della società in house;*
9. *Di disporre, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 del D. Lgs. 201/2022, che il contratto di servizio potrà essere stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC.*
10. *Di trasmettere la presente deliberazione, con tutti i relativi allegati, ai Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Verona Nord impegnandoli a procedere a deliberare, in attuazione del presente atto e sulla base della Relazione e di tutti i suoi allegati tecnico economici, entro e non oltre la data del 30 Giugno, la costituzione della società, previa consultazione pubblica, e inviare la relativa delibera all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016;*
11. *Di disporre che l'efficacia dell'affidamento di cui al precedente p.to 8 è sospensivamente condizionata alla costituzione della società Newco s.p.a. da parte dei Comuni aderenti al Consiglio di Verona Nord ed al rispetto dei termini di cui al punto 9.*
”;

VISTO CHE

- l'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) prevede che l'atto deliberativo di costituzione della società debba essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il

perseguimento delle finalità istituzionali, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa e deve dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

- lo schema di atto deliberativo deve essere previamente sottoposto a forme di consultazione pubblica secondo modalità disciplinate dallo stesso ente locale;
- successivamente alla deliberazione da parte del Consiglio comunale, l'atto deliberativo di costituzione della società deve essere inviato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- l'art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. n. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011 dispone che, nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house;
- il direttore del Bacino Verona Nord con il supporto del gruppo tecnico, hanno avviato e concluso una fase di confronto con tutti i Comuni coinvolti, attraverso l'illustrazione degli atti deliberativi di competenza dell'Assemblea e dei Consigli Comunali, nelle riunioni convocate in data 6 e 13 maggio;
- tutte le osservazioni pervenute nei termini sono state riscontrate e in parte recepite;

DATO ATTO CHE:

la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, 3/11/2022, n. 16 ha spiegato in cosa deve consistere la motivazione analitica di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016. Essa deve comprendere:

i) la dimostrazione della sostenibilità finanziaria di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'Amministrazione intende effettuare. Sotto questo profilo si esige in particolare un approfondito *Business Plan*, o forme analoghe di analisi di fattibilità, dell'attività di impresa che si intende avviare ed esige che il *Business Plan* sia integrato con un'analisi di sensitività ossia l'individuazione dei rischi principali legati all'iniziativa, in grado di incidere sulle proiezioni finanziarie sviluppate, e la definizione di scenari alternativi;

ii) la dimostrazione della sostenibilità finanziaria di tipo soggettivo, tesa a ponderare gli effetti dell'investimento in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato; l'accezione soggettiva della sostenibilità finanziaria implica la verifica della copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'Amministrazione precedente e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio anche in chiave prospettica;

iii) la dimostrazione del rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nel senso di una valutazione di convenienza economica che dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di *policy*, eventualmente sintetizzabili in indicatori di *output* e *outcome*. Quanto al secondo profilo la valutazione dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- la Relazione approvata ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022 dall'Assemblea del Consiglio di Bacino con delibera n. 11 del 04.06.2025 e i suoi allegati contengono la motivazione analitica per i profili della sostenibilità

finanziaria e dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, come verificato dagli uffici comunali;

- la scelta già operata in sede di assemblea dei sindaci del bacino Verona Nord di ricorrere all'in house quale modello di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, lasci scarsi margini di discrezionalità in capo al singolo Comune procedente, in quanto la Legge Regionale Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012, prevede (artt. 3 e 5) che: “Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino; tra i compiti dei Consigli di Bacino vi sia anche l'indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero; i Consigli di Bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dalla Convenzione istitutiva e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani.

EVIDENZIATO CHE:

- lo schema di atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 “T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, mediante pubblicazione sul sito del Comune per 10 giorni consecutivi UNITAMENTE AD apposito modulo per proporre eventuali osservazioni NEL MEDESIMO TERMINE;
- entro la data fissata non risultano pervenute osservazioni/OPPURE risultano pervenute le seguenti osservazioni, opportunamente riscontrate come segue:

.....

.....

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

VISTO il parere del revisore dei conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3) del d.lgs. 267/2000, che prevede che l'organo di revisione esprima il proprio parere "sulla modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni";

VISTA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art 42 comma 2 lett. e d.lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che lo schema di atto deliberativo è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 del d. lgs. n. 175/2016 e con le modalità sopra indicate;
3. di prendere atto della delibera dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 11 del 04.06.2025 avente ad oggetto *"conferma della scelta della forma di gestione in house e conseguente affidamento alla New.co s.p.a. del servizio pubblico economico a rete di gestione integrata dei rifiuti urbani tra i 58 Comuni appartenenti al Bacino Verona Nord, ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201."*;
4. Di dare atto che l'onere motivazionale di cui all'art. 5 del D. lgs. n. 175/2016 viene assolto mediante rinvio per *relationem* alla normativa di settore, nonché alla Relazione approvata ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022 dall'Assemblea del Consiglio di Bacino con delibera n. 11 del 04.06.2025 ed al Piano economico finanziario asseverato a valere anche come business plan e analisi di sensitività, che contengono la motivazione analitica per i profili della sostenibilità finanziaria e dei principi di efficienza, efficacia ed economicità;

5. di approvare l'atto costitutivo comprensivo dello schema di statuto, la convenzione e la tabella delle partecipazioni al Comitato di coordinamento per il controllo analogo, che sono allegati come parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di approvare il piano industriale, il piano economico finanziario, la relativa asseverazione, lo schema di Contratto di servizio che sono allegati come parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di assumere la partecipazione di capitale nella costituenda Newco s.p.a., nella misura risultante dalla deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino n . 11 del 04.06.2025, e di partecipare conseguentemente ai sistemi di amministrazione e controllo della predetta Società una volta costituita, secondo le previsioni statutarie e convenzionali così da assicurare la corretta configurazione del modello c.d. in - house providing;
8. Di subordinare la sottoscrizione della quota di partecipazione al capitale sociale da parte del Sindaco rappresentante legale dell'Ente, al parere favorevole della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti del Veneto o alla decorrenza del prescritto termine di sessanta giorni dal ricevimento del presente atto, senza che la Corte si pronunci (silenzio assenso).
9. di dare mandato ai competenti organi ed uffici comunali di porre in essere tutto quanto necessario all'attuazione della presente delibera;
10. di trasmettere la presente deliberazione, con tutti i relativi allegati, all'Autorità garante della concorrenza del mercato e alla Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016;
11. di trasmettere la presente deliberazione altresì al Consiglio di Bacino Verona Nord.